

STATUTO

TITOLO I°

ART. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

Dall'anno 1957, cioè dall'anno dell'inserimento di tre coppie in un parco pubblico cittadino, sono presenti cicogne nel Comune di Faenza: cicogne che attualmente (anno 2006) costituiscono una colonia di molte decine di esemplari di Cicogna bianca (Ciconia ciconia) allo stato semi - libero.

Numericamente questa colonia di cicogne "residenti", fisicamente libere, è la più imponente, per densità di popolazione, presente sul territorio italiano.

"L'Oasi faentina delle cicogne" è ubicata sulla rinnovata rotta migratoria italiana, riaperta dopo secoli di abbandono probabilmente forzato ed è un polo di attrazione ed un punto di incontro di cicogne selvatiche, come attestano puntuali riscontri. Sopra il cielo di Faenza nell'agosto 2005 hanno volato circa 150 esemplari.

Storicamente il folto gruppo di cicogne residenti è il più vecchio in Italia.

Per la peculiarità dell'ambiente circostante industrializzato o intensamente coltivato, la colonia è frutto di un intensissimo (in quanto opera essenzialmente di una persona per costanza di impegno) indispensabile aiuto alimentare e di sostegno in "nursery".

Al fine di proseguire l'esperienza faentina e di renderla sempre più scientificamente e didatticamente produttiva, è costituita l'Associazione "AMICI DELLE CICOGNE" con sede legale nel Comune di Faenza e pro - tempore in Via Cavour n. 14/a, presso il locale "Caffè Taverna Cavour".

Il mutamento della sede, nell'ambito dello stesso comune, non comporterà la modifica dello Statuto e potrà essere deliberato dall'assemblea ordinaria degli associati, come associazione non riconosciuta, senza fini di lucro.

ART. 2

SCOPI

L'Associazione è un ente non commerciale, che persegue finalità scientifiche e culturali.

Il presente atto istitutivo è costituito dalle seguenti motivazioni istitutivo - statutarie – Statuto – e dall'allegato Regolamento interno dell'Associazione, parte integrante dell'atto medesimo.

La libera Associazione in oggetto – senza alcuno scopo di lucro – è una associazione di persone che, condividendo le finalità indicate nel presente Statuto, intendono impegnarsi:

- 1. Per la migliore tutela della colonia faentina di Ciconia ciconia;*
- 2. Per proporre, coordinare – nonché a collaborare a – ricerche scientifiche collegate alla medesima;*
- 3. Per porre in essere un monitoraggio continuo e permanente di questa importante esperienza faentina al fine di veicolare tutte le informazioni che il percorso reintroduttivo zoologico di Ciconia ciconia a Faenza offre ed offrirà alla Scienza;*
- 4. Per garantire la fruizione scientifica, didattica, culturale ed anche turistica di questa importante esperienza faentina;*
- 5. Per sensibilizzare e coinvolgere l'opinione pubblica sulle tematiche ambientali, mediante incontri, corsi e manifestazioni;*
- 6. Per coinvolgere gli studenti di scuole di ogni grado a progetti di educazione ambientale;*
- 7. Per trovare i finanziamenti idonei a tutelare tali iniziative;*
- 8. Per favorire l'aggiornamento scientifico e di ricerca finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita, di benessere e di gestione degli animali selvatici e da zoo;*
- 9. Per gestire eventuali centri di recupero di animali selvatici presenti nel nostro territorio;*
- 10. Per gestire la fauna presente nei parchi cittadini.*

ART. 3

DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II°

DEGLI OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E CONTRIBUTI

ART. 4

ASSOCIATI

Gli associati dell'Associazione si dividono in:

- 1. MEMBRI EFFETTIVI;*
- 2. MEMBRI ASSOCIATI;*
- 3. MEMBRI ONORARI;*

- 1. Sono membri effettivi, i soci fondatori, che hanno stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione; il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere nominati dai soci effettivi dureranno in carica due anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'associazione;*
- 2. Possono divenire membri associati tutti coloro che sono interessati all'attività dell'Associazione; possono altresì divenire membri associati le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni, le Società che hanno scopi che si armonizzano con il PROGETTO CICOGNA FAENTINA; i membri associati non hanno diritto al voto e non possono ricoprire cariche elettive;*
- 3. Possono divenire membri onorari tutti coloro che si sono particolarmente distinti per l'attività scientifica nel settore degli animali selvatici e da zoo od hanno contribuito in maniera meritoria nei confronti dell'Associazione. I membri onorari non pagano quote associative o di partecipazione e non hanno diritto al voto.*

ART. 5

AMMISSIONI

Le domande di ammissione dei nuovi membri effettivi devono essere indirizzate al Presidente e ratificate per l'accettazione dal Consiglio Direttivo a maggioranza con scrutinio segreto. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da due note di soci presentatori.

ART. 6

OBBLIGO DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione AMICI DELLE CICOGNE comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente Statuto e l'eventuale regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

CONTRIBUTI

Il numero dei membri associati è illimitato.

I singoli soci si impegnano a corrispondere all'Associazione il proprio contributo associativo annuale, nonché le ulteriori contribuzioni deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento dell'Associazione stessa.

La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo, sulla base del consuntivo approvato e dovrà essere versata entro il 31 marzo.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo determinare tale quota in misura differenziata per le singole categorie di membri in base ai criteri che l'assemblea stessa intenderà adottare.

Il mancato versamento del contributo associativo per più di un'annualità, comporta la perdita della qualità di socio.

I contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- *Dimissioni;*
- *Morosità;*
- *Indegnità;*
- *Decesso.*

Ogni associato è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto immediato dalla ricezione di quest'ultimo, salvo l'obbligo di versamento della quota associativa dell'anno in corso e di quelle arretrate.

L'associato receduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote eventualmente versate.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

TITOLO III°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) *l'Assemblea Generale;*
- b) *il Consiglio Direttivo;*
- c) *il Presidente;*
- d) *il Segretario;*
- e) *il Tesoriere;*
- f) *il Collegio dei Probiviri.*

I componenti degli Organi dell'Associazione devono essere soci effettivi dell'Associazione stessa.

ART. 10

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota annuale dell' Associazione. Sono ammesse le deleghe ad altro associato sottoscritte in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può cumulare più di due deleghe.

ART. 11

ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, non oltre il 30 aprile; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente, in caso di necessità, od in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

ART. 12

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo, a cura della Presidenza, mediante avviso postale o telematico o tramite pubblicazione sul giornale dell'associazione almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.

Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.

ART. 13

CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione, se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può avere luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa è presieduta dal Presidente, od in sua assenza dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, decide il voto del Presidente.

Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità di votazione sono stabilite dal presente statuto, a meno che l'Assemblea medesima decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

In caso di votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale, composto da un presidente e due scrutatori. Le Assemblee elettive, nella parte relativa all'elezione del nuovo Consiglio, sono condotte dalla Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale è costituita dai Past Presidenti dell'Associazione e dal Presidente e Vice Presidente in carica. Per la scelta della lista da proporre all'Assemblea Elettorale, la Commissione deve raggiungere una maggioranza significativa ovvero almeno i 2/3. Candidature eventuali proposte dai soci devono giungere al Presidente (tramite raccomandata) almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Elettiva. La Commissione Elettorale, valutata l'idoneità statutaria consistente nella regolare iscrizione alla società con assolvimento della quota sociale, le presenta all'Assemblea, dopo averle integrate con la propria lista od in alternativa a questa.

ART. 14

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente;*
- 2. l'eventuale elezione di un Presidente Onorario;*
- 3. l'elezione di cinque componenti del Consiglio Direttivo;*
- 4. l'elezione di tre probiviri;*
- 5. la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Associazione, nell'ambito ed in armonia con le direttive dello statuto;*
- 6. l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;*
- 7. le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;*
- 8. la determinazione dei contributi che dovranno essere versati dai singoli soci a norma dell'art. 6 del presente Statuto;*
- 9. l'approvazione di un eventuale regolamento interno e/o elettorale.*

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito:

- a) dal Presidente;*
- b) dal Vice Presidente;*
- c) da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale.*

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Le cariche previste dallo Statuto sono elettive e non retributive e possono essere ricoperte solo da membri effettivi in regola con il versamento della quota associativa. Ai componenti degli organi associativi possono essere comunque rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 16

CONVOCAZIONE ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni trimestre, o quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei suoi componenti, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Per la convocazione, per la validità delle adunanze, per le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali, si osservano le norme stabilite per l'Assemblea Generale.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1. la gestione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea, determinando le modalità per l'erogazione delle spese e per gli investimenti di capitali, senza limitazioni;*
- 2. compilare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati;*
- 3. esaminare ed approvare la proposta di bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, da presentare all'Assemblea Generale;*
- 4. proporre all'Assemblea i contributi che dovranno essere versati dai singoli soci all'Associazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto;*
- 5. approvare l'organico ed il regolamento, il contributo di lavoro del personale dipendente ed il regolamento dei servizi;*
- 6. ratificare le deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente;*
- 7. provvedere all'assunzione, alla promozione ed al licenziamento dei dipendenti;*
- 8. nominare rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, istituzioni e commissioni o comunque destinare membri effettivi a svolgere incarichi utili all'Associazione;*
- 9. nominare fra i suoi componenti il Segretario ed il Tesoriere;*
- 10. attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari;*
- 11. deliberare l'istituzione di Delegazioni Regionali o Provinciali;*
- 12. nel caso in cui si verifichi una carenza nella composizione del Consiglio Direttivo, relativamente ai Consiglieri di cui all'art. 14 lettera b) e c) nominare i sostituti.*

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue attribuzioni al Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

ART. 18

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica due anni e possono ricoprire l'incarico per più mandati consecutivi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può inoltre conferire particolari incarichi al Vice Presidente ed ad altri membri effettivi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 19

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- 1. Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;*
- 2. adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;*
- 3. esaminare e risolvere le questioni interne degli uffici e del personale;*
- 4. compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;*

5. *presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale.*
In caso di urgenza il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Consiglio Direttivo.

ART. 20

SEGRETARIO

Il Segretario:

1. *Sovrintende a tutti i servizi ed uffici dell'Associazione e ne regola l'attività;*
2. *studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi statutarî;*
3. *firma, unitamente al Presidente, tutti i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;*
4. *in caso di sua assenza, designa la persona che dovrà sostituirlo, sottoponendo la designazione alla ratifica del Presidente.*

ART. 21

TESORIERE

Il Tesoriere:

1. *Sovrintende la gestione economica dell'Associazione;*
2. *compila il rendiconto consultivo economico e finanziario ed il bilancio preventivo;*
3. *provvede ai pagamenti ed agli acquisti, in sostituzione o su incarico del Presidente.*

ART. 22

DELEGAZIONI PROVINCIALI E REGIONALI

Il Consiglio Direttivo può nominare propri Delegati in ogni Provincia ed in ogni Regione.

Tali delegati hanno il compito di favorire il raggiungimento degli scopi statutarî dell'Associazione all'interno del territorio di loro competenza ed allargare la base associativa.

Dipendono direttamente dal Presidente e possono essere sostituiti dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.

TITOLO IV°

PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCI

ART. 25

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea generale dell'associazione nomina un Collegio di tre Probiviri, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Essi eleggono fra loro un Presidente.

L'appartenenza al Collegio non è compatibile con altra carica nell'ambito dell'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento.

Il giudizio di tale collegio è inappellabile.

ART. 26

PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1. Dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'Associazione;*
- 2. dalle quote associative;*
- 3. dalle eccedenze dei rendiconti annuali.*

ART. 27

ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1. Dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che possono venire stabiliti dall'Assemblea;*
- 2. dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;*
- 3. dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità agli scopi dell'Associazione e da ogni altra contribuzione;*
- 4. dai contributi dei privati, dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche nazionali e/o internazionali.*

ART. 28

AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni e determina le modalità per l'erogazione delle spese e per gli investimenti di capitale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

ART. 29

BILANCI

L'esercizio finanziario si apre il 01 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno; per ciascun anno solare sono compilati ed approvati il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme alla relazione del Consiglio Direttivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Oltre ai libri ed alle scritture eventualmente richiesti dalle norme civili e fiscali, l'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati, in cui sono indicati i dati dei soci;*
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.*

TITOLO V

MODIFICHE STATUTARIE – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30

MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, nel mentre, in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

ART. 31

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale.

In tale caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'associazione, essa devolverà il patrimonio residuo dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe od a fine di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 32

Il presente Statuto è redatto nella forma della scrittura privata registrata: per quanto non espressamente disciplinato in esso, si fa rinvio alle norme di legge applicabili alle associazioni non riconosciute.

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CICOGNE

I sottoscritti:

PAOLA CATTANI, GIULIANO ZAMA, SERGIO MONTANARI, CARLA MONTUSCHI, CARLO GULMANELLI, CARLO ASIRELLI, ROBERTA GIOVANNINI, PAOLA FOSCHINI, MICHELA RAMBALDI, ENRICO ZAMA, SABINA ORLANDI, MARINELLA FRANCO,

Oggi 05 febbraio 2007, riuniti presso lo studio legale dell'Avv. Paola Cattani, sito a Faenza in Corso Matteotti n. 8, i sottoscritti hanno deliberato di creare l'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CICOGNE, ente non commerciale, che andrà a perseguire finalità scientifiche e culturali, in particolare:

1. La migliore tutela della colonia faentina di Ciconla ciconia;
2. Proporre, coordinare – nonché a collaborare a – ricerche scientifiche collegate alla medesima;
3. Porre in essere un monitoraggio continuo e permanente di questa importante esperienza faentina al fine di veicolare tutte le informazioni che il percorso reintroduttivo zoologico di Ciconla ciconia a Faenza offre ed offrirà alla Scienza;
4. Garantire la fruizione scientifica, didattica, culturale ed anche turistica di questa importante esperienza faentina;
5. Sensibilizzare e coinvolgere l'opinione pubblica sulle tematiche ambientali, mediante incontri, corsi e manifestazioni;
6. Coinvolgere gli studenti di scuole di ogni grado a progetti di educazione ambientale;
7. Trovare i finanziamenti idonei a tutelare tali iniziative;
8. Favorire l'aggiornamento scientifico e di ricerca finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita, di benessere e di gestione degli animali selvatici e da zoo;
9. Gestire eventuali centri di recupero di animali selvatici presenti nel nostro territorio;
10. Gestire la fauna presente nei parchi cittadini.

I sottoscritti così deliberano in merito alle cariche istituzionali dell'Associazione:

Presidente: viene nominata Paola Cattani;
Vice Presidente: viene nominato Giuliano Zama;
Segretario viene nominata Paola Foschini ;
Tesoriere viene nominata Roberta Giovannini.

Si allega al presente atto lo statuto redatto dai membri effettivi dell'Associazione Amici delle Cicogne sopra indicati.